

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nell'esercizio 2001, la gestione del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea non è stata influenzata da nuovi provvedimenti legislativi in materia contributiva.

Ha continuato a trovare applicazione l'art. 1, comma 4 del Decreto Legislativo n. 164/1997 che ha ridotto dal 1° gennaio 1999, l'aliquota contributiva dal 40,82% al 37,70% per gli iscritti che al 31/12/1995 possano far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni a condizione che le somme derivanti dalla riduzione siano destinate al finanziamento dei Fondi Pensione di cui al Decreto Legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'aspetto pensionistico, nell'anno 2001, hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2 della Legge 14 dicembre 2000, n. 385 che hanno attribuito, in deroga alla disciplina vigente in materia di trattamento minimo, a coloro che siano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e ai quali, alla data del 31/12/1992 mancavano non più di due (o tre) anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, nella misura del 70 per cento, in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo erogato dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del predetto trattamento minimo.

L'integrazione compete a decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero dal 1° gennaio 2001 o 1° gennaio 2002, in relazione all'età del pensionato al 31/12/1992.

Il comma 3, del medesimo art. 1, ha stabilito che l'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui si colloca il reddito in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia.

La parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui si colloca il reddito.

Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, il comma 4 ha salvaguardato, se più favorevole, la previgente disciplina e il comma 5 ha disposto che l'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo è rideterminato, ovvero sospeso, in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione,

La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 — Capo XIII "Interventi in materia previdenziale e sociale" contiene alcune norme che hanno interessato il Fondo nell'anno 2001.

L'art. 69 (Disposizioni relative al sistema pensionistico) al comma 1, ha variato, dal 1° gennaio 2001 il meccanismo di applicazione della perequazione automatica delle pensioni stabilendo che essa viene attribuita:

- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S.;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo erogato dall'I.N.P.S.;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Nell'anno 2001 la perequazione automatica delle pensioni è stata applicata anche per le fasce di importo superiore a otto volte il trattamento minimo.

Per ogni singolo beneficiario la perequazione automatica delle pensioni è applicata in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché per i Fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei Fondi Integrativi ed aggiuntivi di cui all'art. 59, comma 3 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Lo stesso articolo 69, ai commi 3 e 4, prevede l'aumento dell'importo della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1 della Legge n. 544/88 e l'estensione del diritto ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

In particolare, si ricorda, che l'art. 1 della Legge n. 544/88 ha previsto, in via generale, che la maggiorazione sociale spetta, a domanda, a condizione che i pensionati abbiano compiuto 60 anni di età e non possiedano redditi di qualsiasi natura, personali e cumulati con quelli del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, superiore a determinati limiti.

In proposito si fa presente che il successivo art. 78, comma 10 ha stabilito per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui all'art. 1 della Legge n. 544/88, come modificato dai commi 3 e 4 dell'art. 69, presentino domanda entro il 30/06/2001, la maggiorazione sociale decorre dal 1° gennaio 2001, altrimenti dal mese successivo a quello di compimento dell'età prevista, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva.

L'art. 70, comma 7 della Legge n. 388/2000 ha previsto a decorrere dall'anno 2001, a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui al D.L.vo 30 giugno 1994, n.

509, il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi l'importo del trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, la corresponsione di un importo aggiuntivo pari a Lit. 300.000 annue. Tale importo è corrisposto dall'I.N.P.S. in sede di erogazione della tredicesima mensilità, ovvero, in assenza della tredicesima, dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto:

- non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile ad IRPEF relativo all'anno stesso, superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo;
- non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettato ad IRPEF, relativo allo stesso anno, superiore ad una volta e mezza il predetto trattamento minimo I.N.P.S. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Il comma 8, del medesimo articolo, ha previsto nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 7 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al comma 7, ma inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di Lit. 300.000 annue, che l'importo aggiuntivo venga corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

Per quanto riguarda la possibilità di cumulare la pensione con i redditi da lavoro, l'art. 72, al comma 1 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributive pari o superiori a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Il comma 2 ha previsto, con la medesima decorrenza, che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del

trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori-dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono in ogni caso superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi.

Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001, si applica la relativa disciplina, se più favorevole.

L'art. 73, comma 1, della Legge n. 388/2000 ha abolito il divieto di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima e la rendita ai superstiti erogata dall'I.N.A.I.L., in caso di decesso del lavoratore, conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

La disposizione, per combinato disposto del successivo art. 78, comma 20, si applica alle rate di pensione successive al 31 dicembre 2000, ma avendo il comma 33 fatti salvi gli effetti del Decreto Legge n. 346/2000, il divieto di cumulo non opera dal 1° luglio 2000, anche se la pensione è stata liquidata in data anteriore.

L' art. 37, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 ha disposto per i trattamenti pensionistici di importo superiore al massimale annuo previsto dall' art. 2, comma 18 della Legge n. 335/95 (per l'anno 2001 pari a Lit. 148.014.000) un contributo di solidarietà da corrispondere per un triennio a decorrere dall'anno 2000, nella misura del 2 per cento sulla parte eccedente il predetto massimale.

L'art. 1 del Decreto Legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito in Legge luglio 2001, n. 248 ha stabilito che all'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 180 è aggiunto, infine, il periodo: “ Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e

la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Al comma 6 dell' art. 69 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 è soppresso l'ultimo periodo. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito del diritto di opzione operante a decorrere dal 1° gennaio 2001”.

L'art. 2 della Legge 27 novembre 2001, n. 417, di conversione del Decreto Legge 28 settembre 2001, n. 355, recante fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, stabilisce al comma 1 che l'art. 1, comma 23, secondo periodo della Legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del medesimo articolo che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

Il comma 2, del citato articolo 2, dispone che la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del decreto n. 355 /2001, ossia entro il 1° ottobre 2001.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 novembre 2001 ha fissato nella misura definitiva del 2,6 per cento l'aumento di perequazione automatica dal 1° gennaio 2001, già applicato nella misura previsionale del 2,4 per cento.